

**LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE
DAL DL 3.8.2007 n.117
(ENTRATE IN VIGORE IL 4.8.2007) (1)**

A cura del SERVIZIO POLIZIA STRADALE

1. GUIDA SENZA PATENTE

Come è cambiata la norma

Articolo 116

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

1-11-bis OMISSIS

12. *Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00*
13. *Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica*
- 13 bis *I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00.*
- 14 *(abrogato)*
15. *Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.*
16. *(Abrogato)*
17. *Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*
18. *Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.*

LE NUOVE REGOLE

- E' tornato ad essere reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
- Per il reato è prevista una sanzione pecuniaria (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
- Se il reato è commesso per più di una volta in biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.

(1) **Testi normativi non ufficiali redatti a cura del CEPS** – ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Aggiornato con importi 2007 ed in base al decreto legge 3.8.2007, n.117 pubblicato su G.U. n.180 del 4.8.2007.

- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato (2).

COSA E' CAMBIATO

- il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima del 1999 era del Giudice di Pace);
- le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell'art. 214 CDS relative alla possibilità, per l'operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell'accertamento (3).

(2) Al momento dell'accertamento del reato, si procede, ove ricorrano le condizioni ed i presupposti, al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida senza patente) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente) che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.

(3) Le disposizioni dell'art. 214 CDS sono infatti collocate nel capo I, sezione I, del titolo VI, che si riferisce unicamente agli illeciti amministrativi. Del resto, la procedura di applicazione del fermo amministrativo del veicolo prevista dalle citate disposizioni non è compatibile con l'accertamento del reato che compete al giudice ed al quale, solo con la sentenza di condanna, spetta il compito di disporre l'applicazione di pene e di sanzioni accessorie.

Articolo 117 Limitazioni nella guida

1. *E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.*
2. *Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali*
- 2 bis. *Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.*
3. *Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.*
4. *Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 12*
5. *Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI*

Nota: Art. 2, c.2, D.L. 03/08/2007, n.117:

"Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge."

LE NUOVE REGOLE

- Per i primi due anni dal conseguimento della patente non si possono condurre motocicli di prestazioni elevate (4). La limitazione non si applica se il titolare di patente ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni (5).
- I titolari di patente di categoria B rilasciata dopo 180 giorni a far data dal 4.8.2007 (6), per i primi 3 anni dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre

- (4) Non si possono guidare motocicli che superano i seguenti limiti: **potenza effettiva:** 25 kw (kilowatt), oppure **potenza specifica:** 0,16 kw/kg (kilowatt per kilogrammo di tara).
La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in Kw per la tara (espressa in kg). Esempi:
 - veicolo di 22,8 kw e di 90 kg: potenza specifica $22,8/90 = 0,253$ kw/kg NON può essere guidato;
 - veicolo di 22,8 kw e di 145 kg: potenza specifica $22,8/145 = 0,157$ kw/kg PUO' essere guidato.
- (5) Le limitazioni sono riportate mediante specifica annotazione sulla patente di guida. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di limitazioni sulla patente (prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore), esclude la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.
- (6) La disposizione del comma 2 bis dell'art. 117 CDS si applica ai titolari di patente B rilasciata dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n.117/2007 (4.8.2007) e quindi a far data dall'1.2.2008. Le limitazioni sono automatiche e non richiedono particolari annotazioni sulla patente. Esse decorrono dal giorno del rilascio della patente (successivo al 1.2.2008) e cessano dopo 3 anni da quel giorno.

veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza tara superiore a 50 Kw/t) (7); le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili (8).

- Nel contempo, permane per i primi tre anni l'obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
- Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) per il titolare di patente italiana (9) che:
 - nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
 - nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 Km/h sulle autostrade ovvero autovetture con potenza superiore a quella consentita (10).
- Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.

COSA E' CAMBIATO

- Aumento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 74,00 a euro 296,00);
- introduzione di nuove limitazioni per la guida di autovetture (che, tuttavia, entrano in vigore solo per chi consegue la patente dopo l'1.2.2008);
- non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.

(7) Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kw per il peso del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:

- autovettura di 46 kw e massa 900 kg - si ha $PS = 46/0,9 = 51,1$ kw/t NON si può guidare perché superiore a 50 kw/t
- autovettura di 70 kw e massa 1500 kg - si ha $PS = 70/1,5 = 46,6$ kw/t SI può guidare perché inferiore a 50 kw/t.

(8) Non si applicano limitazioni ai veicoli, autorizzati ai sensi dell'art. 188 CDS, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa persona sia presente sul veicolo (come conducente o come passeggero).

(9) Nonostante le limitazioni di guida per i motocicli operino per tutte le patenti europee, per espressa previsione della stessa norma dell'art 117 C.d.S., possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana.

(10) In quest'ultimo caso la sanzione si applica solo a chi consegue la patente B dopo l'1.2.2008.

Articolo 142
Limiti di velocità

1-5 OMISSIS

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, **anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati**, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
- 6 bis.** Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- 9-bis.** Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

LE NUOVE REGOLE

3.1 La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità

- Le postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale (11) devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. In particolare:

(11) I dispositivi di misura della velocità a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico, misurando la velocità in movimento, sono esclusi dall'obbligo di segnalazione. Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n.117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale; pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai

- i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice (12);
- le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno (13).

COSA E' CAMBIATO

- È stata precisata la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale;
- l'obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell'operatore di polizia (v. L 168/2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.

3.2 Sanzioni per eccesso di velocità

- Sono previste 4 fasce di sanzioni, di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:
 - fino a 10 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00;
 - oltre 10 e fino a 40 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente;

dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità che sono installati a bordo di veicoli che, in nessun caso, possono essere definiti come "postazioni di controllo".

- (12) Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli.

Caratteristiche dei segnali

- a) segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti: sono realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ" ovvero "RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo;
- b) segnali stradali luminosi a messaggio variabile: possono essere utilizzati quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che abbiano una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al punto a);
- c) dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità: attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui alla lettera a). Se installati su autoveicoli le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "CONTROLLO VELOCITÀ" ovvero "RILEVAMENTO VELOCITÀ".

Modalità di collocazione dei segnali

I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati:

- a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
- b) in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
- c) la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a km 4.

I segnali stradali o i dispositivi non necessitano di ripetizione né di indicazione di "FINE".

- (13) Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali, il Ministero dell'Interno ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) postazioni fisse di controllo della velocità, già collocate sulle strade ed autostrade: si possono usare i segnali già in uso, purché aventi caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia;
- b) postazioni mobili di controllo: devono essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITÀ" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITÀ". Le segnalazioni dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

- oltre 40 e fino a 60 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00, sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi;
- oltre 60 Km/h rispetto al limite pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente.
- Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l'eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di veicoli (14).
- Quando un veicolo munito di limitatore di velocità supera i limiti di regolazione dell'apparecchio di limitazione, al conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria) prevista per chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro 3.315,00) (15). In tal caso, l'operatore di polizia che accerta l'eccesso di velocità può sempre disporre l'accompagnamento del veicolo presso un'officina autorizzata alla verifica del limitatore di velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un controllo tecnico.

COSA E' CAMBIATO

- Si è prevista la completa rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto;
- per la violazione del comma 8 (da 10 a 40 Km/h oltre il limite) ora si decurtano 5 punti dalla patente anziché 2. Resta invariata la sanzione pecuniaria;
- l'art 142, comma 9, si applica ora per eccesso di velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a 60 Km/h; la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 370,00 nel minimo e di euro 1.458,00 nel massimo; la sospensione della patente è elevata da 3 mesi nel minimo a 6 mesi nel massimo: in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; sono decurtati 10 punti;
- l'art.142, comma 9-bis, introduce una nuova fascia sanzionatoria per violazioni oltre 60 Km/h rispetto al limite con sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente;
- per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 Km/h (dunque, sanzionati ai sensi dei nuovi commi 9 e 9 bis) non sono più previste misure accessorie specifiche (prima la durata della sospensione della patente era raddoppiata);
- per l'eccesso di velocità commesso alla guida dei veicoli pesanti indicati al comma 3, lettere b, e, f, g, h, i e l, dell'art.142 è precisato che il raddoppio della sanzione riguarda anche quella accessoria e non solo la pecuniaria, come in passato;
- la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo presso un'officina autorizzata per la verifica dell'efficienza del limitatore di velocità era subordinata alla dimostrazione da parte dell'operatore di polizia che il dispositivo non funzionasse o fosse alterato; oggi l'inefficienza dell'apparecchiatura è presunta in dipendenza dell'avvenuto superamento del limite di velocità.

(14) Si tratta dei veicoli indicati al comma 3, lettere b, e, f, g, h, i e l, dell'art 142 CDS.

(15) Non è richiesto che sia effettivamente provata l'inefficienza del limitatore che, in caso di superamento della velocità, è perciò "presunta". Si tratta di un illecito nuovo e diverso da quello dell'art. 179, commi 2-bis e 3, CDS che può, perciò, concorrere con essi quando non solo sia provato l'eccesso di velocità ma sia anche dimostrato effettivamente, attraverso l'intervento di un'officina specializzata, che il limitatore non era funzionante o era alterato. In tale ultimo caso si applica la sanzione dell'art 179 comma 2 bis in misura doppia.

Articolo 170

Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. *Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.*
- 1 bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.**
2. *Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151*
3. *Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.*
4. *È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.*
5. *Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.*
6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €70,00 a €285,00.*
- 6 bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.**
7. *Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.*

LE NUOVE REGOLE

- È vietato trasportare minori di 4 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 148 euro a 594 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.

COSA E' CAMBIATO

- Il fatto non era espressamente previsto come illecito amministrativo anche se poteva applicarsi comunque la sanzione di cui all'art.170 comma 3 CDS quando il bambino non era seduto correttamente;
- il divieto è assoluto e, quindi, si applica anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto o se è comunque seduto in modo corretto (cioè, riesce a stare seduto appoggiandosi sulle pedane);
- per tale violazione, specificamente sanzionata dal nuovo comma 6-bis dell'art.170 CDS, non è stata prevista decurtazione di punteggio.